



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto

Razionalizzazione rete elettrica 220 kV città di Torino - cavo interrato a 220 kV del nuovo collegamento T.213 'Pianezza-Grugliasco' e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220 kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 'Rosone-Pianezza' e T.231 'Piossasco-Pianezza' nei comuni di Pianezza, Rivoli, Collegno e San Gillio nella Città Metropolitana di Torino

Procedimento

Approvazione del Piano Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161

ID Fascicolo

[3614]

Proponente

Terna Rete Italia S.p.A.

Elenco allegati

Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2516 del 06/10/2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 17/10/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 17/10/2017

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO l’art. 5 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione di detta procedura di VIA;

VISTA la nota prot. TRISPANO/P20160000234 del 15/03/2016, acquisita con prot. DVA-08445-2016 del 29/03/2016, con cui la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto “*Razionalizzazione rete elettrica 220kV città di Torino - cavo interrato a 220kV del nuovo collegamento T.213 ‘Pianezza-Grugliasco’ e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 ‘Rosone-Pianezza’ e T.231 ‘Piossasco-Pianezza’ nei comuni di Pianezza, Rivoli, Collegno e San Gillio nella Città Metropolitana di Torino*”;

VISTA la nota prot. TRISPANO/P20170000136 del 15/02/2017, acquisita con prot. 5220/DVA del 06/03/2017, successivamente integrata con pec del 26/04/2017, acquisita al prot. n. 9828/DVA del 26/04/2017, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 per il sopra citato progetto;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017;

PRESO ATTO che il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, all’art. 27 prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalla relativa normativa previgente*” e che “*per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento*”;

CONSIDERATO che il presente Provvedimento riguarda l’approvazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;

VISTA la nota prot. n. 10218/DVA del 02/05/2017, con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere n. 2516 del 06/10/2017, assunto al prot. 23133/DVA del 10 ottobre 2017, e costituito da n. 10 pagine, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha espresso parere positivo, con prescrizioni, in merito all'approvazione del Piano di utilizzo presentato, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di dover provvedere alla razionalizzazione del quadro prescrittivo, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

APPROVA

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al progetto *“Razionalizzazione rete elettrica 220 kV città di Torino - cavo interrato a 220 kV del nuovo collegamento T.213 ‘Pianezza-Grugliasco’ e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220 kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 ‘Rosone-Pianezza’ e T.231 ‘Piossasco-Pianezza’ nei comuni di Pianezza, Rivoli, Collegno e San Gillio nella Città Metropolitana di Torino”* a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni di cui all'Art. 1.

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

- 1) Alla luce del più avanzato livello progettuale, il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi, e della indicazione della durata del piano stesso, così come richiesto dal D.M. 161/2012. Il Piano d'indagine e le modalità di campionamento dovranno essere preventivamente approvati dall'ARPA Piemonte. La campagna di campionamento dovrà prevedere 1 sondaggio per ogni sostegno di nuova realizzazione lungo i tratti di linee aeree ed almeno 1 sondaggio ogni 2.000 metri lineari e comunque per ogni cambiamento significativo di litologia per la linea in cavo interrato. Inoltre, se in fase di campionamento il livello statico delle acque di falda venisse rilevato a profondità potenzialmente interferente con le future operazioni di scavo, il Proponente dovrà procedere anche al prelievo e analisi di campioni di acque di falda. Alla luce del più avanzato livello progettuale, tale piano dovrà, inoltre, specificare i percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione e l'indicazione delle modalità di trasporto previste, ove pertinente. Nei casi in cui si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagine in contraddittorio con l'ARPA Piemonte.

- 2) Il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ARPA Piemonte l'elenco dei siti di smaltimento o recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì, il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale.
- 3) Nell'ambito del riutilizzo delle terre e rocce da scavo come definito nel PUT, occorrerà effettuare le procedure di scavo e accantonamento del materiale scavato in modo da tale da preservare lo strato superficiale di terreno vegetale, al fine del suo riutilizzo per le opere di ripristino vegetazionale previste dal progetto.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di seguito riportate è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, che si avvale dell'ARPA Piemonte per le attività di verifica ivi previste.

Alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate, si provvederà, con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, nei termini di seguito indicati:

Prescrizione: n. 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Prescrizione: n. 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione

Prescrizione: n. 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Art. 3 (Disposizioni Finali)

La durata del Piano di Utilizzo sarà definita, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 161/2012, dal Piano di Utilizzo aggiornato che verrà presentato dal proponente in ottemperanza alla prescrizione n. 1 del presente provvedimento, prima dell'inizio dei lavori.

Trascorso il termine temporale ivi indicato il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del suddetto regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.

Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 161/2012, dovrà essere comunicata all'Autorità competente "l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera".

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 10 agosto 2016, n. 161, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa in conformità con l'allegato 7.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 10 agosto 2016, n. 161, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato all'ARPA Piemonte e ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B, del D.M. 10 agosto 2016, n. 161.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terreroce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)